REGOLAMENTO (CE) N. 677/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1997

che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95 stabilisce la validità dei titoli di esportazione, in particolare per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90; che la validità scade al termine del quarto mese successivo al mese del rilascio del titolo; che la validità è fissata tenendo conto delle esigenze del mercato e della necessità di una corretta gestione;

considerando che il volume degli impegni già assunti per l'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di cereali per la campagna 1996/1997 rende auspicabile l'adozione di misure che disciplinano il rilascio dei titoli, per evitare che vengano assunti impegni per l'esportazione di quantitativi della nuova campagna; che i titoli che saranno rilasciati nel corso delle prossime settimane devono essere riservati alle esportazioni eseguite nei mesi di maggio e giugno 1997; che a tal fine è necessario limitare temporaneamente la validità dei titoli di esportazione da rilasciare, la cui esecuzione deve aver luogo entro il 30 giugno 1997; che è quindi opportuno derogare in via temporanea alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95;

considerando che, per garantire la corretta gestione del mercato e per evitare speculazioni, è necessario disporre che le formalità doganali di esportazione relative ad alcuni titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali rilasciati a fine campagna siano espletate entro il 30 giugno 1997, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni dirette o esportazioni realizzate nel quadro del regime di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [6]; che tale limitazione deroga al disposto degli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 [8];

considerando che, per evitare turbative del mercato, è necessario far coincidere la data di applicazione delle misure previste dal presente regolamento con la data della sua entrata in vigore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti dei codici NC 1702 30, 1702 40, 1702 90 e 2106 90, le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 1997, è limitata al 30 giugno 1997.

2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 30 giugno 1997.

Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.

Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle seguenti diciture:

Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 677/97

Begrænsing, jf. artikel 1, stk 2, i forordning (EF) nr. 677/97

Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 677/97

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
(3) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
(4) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.
(5) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
(7) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 677/97	Begränsning enligt artikel 1.2 förordning (EG) nr 677/97.
Limitation provided for in Article 1 (2) of Regulation (EC) No 677/97	
Limitation prévue à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 677/97	
Limitazione prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 677/97	
Beperking als bepaald in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 677/97	
Limitação estabelecida no nº 2 do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 677/97	
Asetuksen (EY) N:o 677/97 1 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai titoli chiesti a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione